



Comune di Braggio

Cantone dei Grigioni

**REGOLAMENTO TRAFFICO
STRADE AGRICOLE**



Indice

| | | |
|---------------|-------------------------------------|----------|
| <i>Art. 1</i> | <i>Campo d'applicazione.....</i> | <i>3</i> |
| <i>Art. 2</i> | <i>Divieto di circolazione.....</i> | <i>3</i> |
| <i>Art. 3</i> | <i>Eccezioni.....</i> | <i>3</i> |
| <i>Art. 4</i> | <i>Autorizzazioni.....</i> | <i>3</i> |
| <i>Art. 5</i> | <i>Procedura.....</i> | <i>3</i> |
| <i>Art. 6</i> | <i>Prescrizioni speciali.....</i> | <i>4</i> |
| <i>Art. 7</i> | <i>Disposizioni penali.....</i> | <i>4</i> |
| <i>Art. 8</i> | <i>Rimedi legali.....</i> | <i>4</i> |
| <i>Art. 9</i> | <i>Entrata in vigore.....</i> | <i>4</i> |

Art. 1 Campo d'applicazione

Il presente regolamento disciplina il traffico su tutte le strade che si trovano sul territorio del Comune politico di Braggio, ad eccezione di quelle forestali, nei limiti del diritto cantonale e federale.

La circolazione dei veicoli a motore su strade forestali sottostà al relativo separato regolamento.

Art. 2 Divieto di circolazione

Su tutte le strade soggette al presente regolamento site nel Comune di Braggio è decretato un divieto generale di circolazione per veicoli a motore. In ossequio alle prescrizioni dell'art. 16 OSS, tali strade saranno demarcate con il segnale "divieto generale di circolazione per auto, moto e ciclomotori" (2.14).

Art. 3 Eccezioni

Sono eccettuati dal divieto:

- a) i veicoli della polizia, degli organi sanitari e di difesa contro le perdite d'olio e dei pompieri, per ragioni di servizio (art. 5 cpv. 1 OLCS)
- b) i veicoli a motore che siano stati chiamati in aiuto da un competente ufficio cantonale o comunale in caso di disgrazie, incendi o altre catastrofi (art. 5 cpv. 2 OLCS)
- c) i veicoli dei servizi pubblici che vengono usati per adempimento di un'attività ufficiale
- d) i veicoli agricoli e forestali usati a tale scopo

Per i viaggi con i veicoli suddetti non deve essere chiesto un permesso.

Art. 4 Autorizzazioni

L'autorizzazione viene rilasciata per:

- a) veicoli utilizzati a scopo agricolo
- b) veicoli utilizzati per il trasporto su e per cantieri edili
- c) veicoli utilizzati per il trasporto nel quadro di attività artigianale svolta a Braggio
- d) veicoli utilizzati per il trasporto di merci o persone qualora l'impiego degli stessi è indispensabile
- e) moto e motorini

La circolazione è comunque autorizzata solo per l'adempimento degli scopi per i quali è stata rilasciata.

I mezzi provenienti dalla strada forestale non necessitano di un'ulteriore autorizzazione.

Con ogni segnale di divieto sarà opposta la tavola con indicazione complementare "autorizzati" (5.11).

Art. 5 Procedura

Le autorizzazioni sono rilasciate dal Municipio dietro istanza degli interessati con durata illimitata.

Per i permessi non vengono prelevate tasse.

Art. 6 Prescrizioni speciali

Per la circolazione su tutte le strade che sottostanno al presente regolamento valgono le seguenti prescrizioni speciali:

1. limite di velocità 25 km/h
2. divieto di parcheggio su tutte le strade

E' in ogni caso vietata la circolazione a quei veicoli che per peso, larghezza, lunghezza o altro motivo tecnico creerebbero un pericolo per sé e per gli altri utenti delle strade, oppure rischierebbero di danneggiare le strade.

Qualora la sicurezza o l'ordine pubblico lo richiedessero, il Municipio potrà decretare, per un periodo determinato, un divieto generale di circolazione o limitare la circolazione su talune specifiche tratte.

Art. 7 Disposizioni penali

Il Municipio è dichiarato autorità competente a norma dell'art. 23 OLCS a emanare multe da Fr. 200.- fino a Fr. l'000.- (in caso di recidiva) per le contravvenzioni al presente regolamento.

Il Municipio è inoltre tenuto, in presenza di situazioni di abuso dell'autorizzazione, a impartire un ammonimento e procedere, in caso di recidiva, alla revoca temporanea o definitiva dell'autorizzazione.

Art. 8 Rimedi legali

Contro le decisioni del Municipio può essere interposto ricorso al Tribunale Amministrativo dei Grigioni a Coira entro 20 giorni dalla comunicazione in ossequio all'art. 180 LGP. Le decisioni del Municipio dovranno sempre indicare i rimedi legali a norma dell'art. 23 cpv. 2 OLCS.

Art. 9 Entrata in vigore

Il presente regolamento sarà sottoposto all'Assemblea comunale di Braggio. Entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo la ratifica da parte del Dipartimento di giustizia, polizia e sanità a norma dell'art. 13 cpv. 2 OLCS.

Il presente regolamento è stato approvato dall'Assemblea comunale di Braggio il 28 giugno 1998.


Per il Municipio di Braggio

Il Sindaco :



Rezio Sablonier

La Segretaria :



Romana Keller



Ratificato dal Dipartimento di giustizia, polizia e sanità